

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 17.12.2015 – aggiornato il 16.01.2019 e 11.03.2021

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI (art.1-14)

- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Contenuto del Codice
- Articolo 3 Ambito di applicazione
- Articolo 4 Potestà disciplinare
- Articolo 5 Interesse pubblico
- Articolo 6 Integrità
- Articolo 7 Obiettività
- Articolo 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
- Articolo 9 Indipendenza
- Articolo 10 Riservatezza
- Articolo 11 Comportamento professionale
- Articolo 12 Prestazioni del professionista all'estero e prestazioni del professionista straniero in Italia
- Articolo 13 Esercizio della professione in cooperazione con terzi
- Articolo 14 Responsabilità professionale

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI (art.15-40)

CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

- Articolo 15 Collaborazione tra colleghi
- Articolo 16 Subentro ad un collega
- Articolo 17 Assistenza congiunta allo stesso cliente
- Articolo 18 Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista
- Articolo 19 Corrispondenza tra colleghi

CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

- Articolo 20 Principi generali
- Articolo 21 Accettazione dell'incarico
- Articolo 22 Esecuzione dell'incarico
- Articolo 23 Rinuncia all'incarico Articolo 24 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
- Articolo 25 Compenso professionale

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI (art.15-40)

CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA

- Articolo 26 Elettorato attivo
- Articolo 27 Elettorato passivo Articolo 28 Incarichi istituzionali
- Articolo 29 Rapporti con gli Ordini e Consigli di Disciplina locali e il Consiglio Nazionale
- Articolo 30 Rapporti con la Cassa Nazionale di previdenza

CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI

- Articolo 31 Rapporti con collaboratori
- Articolo 32 Remunerazione dei dipendenti
- Articolo 33 Rispetto della riservatezza
- Articolo 34 Collaboratori di altri professionisti

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI (art.15-40)

CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI

- Articolo 35 Doveri del professionista
- Articolo 36 Obblighi del tirocinante
- Articolo 37 Trattamento economico e durata del tirocinio

CAP O 6 - ALTRI RAPPORTI

- Articolo 38 Rapporti con i pubblici uffici
- Articolo 39 Rapporti con la stampa
- Articolo 40 Rapporti con altre professioni

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO III – CONCORRENZA (art.41-44)

- Articolo 41 Utilizzo di cariche pubbliche
- Articolo 42 Esercizio abusivo dell'attività professionale
- Articolo 43 Divieto di intermediazione
- Articolo 44 Informazione e pubblicità informativa

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE (art.45)

- Articolo 45 Entrata in vigore

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI (art.1-14)

- Il presente Codice contiene principi e doveri che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale. (Art.2)
- Il presente Codice si applica agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella sezione A – Commercialisti e nella sezione B – Esperti contabili nonché, in quanto compatibili, alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183. (Art.3)
- L'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono violazione che dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare, punibile con le sanzioni previste dalla legge. (Art.4)
- Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. (Art.5)
- Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni. (Art.6)
- Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. (Art.7)

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI (art.1-14)

- L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale.....(Art.8 comma 5)
- Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse. (Art.9)
- Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. (Art.10)
- Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa. (Art.11)
- Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. (Art.14)

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 1 RAPPORTI CON I COLLEGHI (art.15-19)

- Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono (Art.16):
 - a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall'incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio tramite p.e.c.;
 - b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest'ultimo;
 - c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI (art.20-25)

- Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento. (Art.20)
- Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali. (Art.20 n.4)
- Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali. (Art.21)
- Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali. (Art.22)
- Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. (Art.23)

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 2 RAPPORTI CON I CLIENTI (art.20-25)

- Nel caso di rinuncia all'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. (Art.23 comma 4)
- Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale. (Art.23 comma 5)
- In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. (Art.25)

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 3 RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA (art.26-30)

- Il professionista partecipa alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali. (Art.26)
- Il professionista che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi, candidati per la medesima carica. (Art.27)
- Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto. (Art.28)
- Nell'esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto, correttezza e considerazione. (Art.29)
- Le disposizioni dei precedenti articoli, contenuti nel presente Capo, si applicano anche nell'ambito delle Casse Nazionali di Previdenza, in quanto compatibili. (Art.30)

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 4 RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI (art.31-34)

- I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale. (Art.31)
- Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste. (Art.32)
- Il professionista deve vigilare affinché i tirocinanti, i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale che anch'essi sono tenuti ad osservare. (Art.33)

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 5 RAPPORTI CON I TIROCONANTI (art.35-37)

- Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi. (Art.35 comma1)
- Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. (Art.35 comma 2)
- Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi. (Art.35 comma 4)

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 6 ALTRI RAPPORTI (art.38-40)

Articolo 38 RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI

Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale e all'insegna del reciproco rispetto.

Articolo 39 RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SOCIALE

- 1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice.
- 2. Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l'iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l'immagine e il decoro della professione, assicurando l'osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1.

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO III – CONCORRENZA (art.41-45)

Articolo 42 ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

- 1. È vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione.
- 2. Nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio di Disciplina.

CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO III – CONCORRENZA (art.41-45)

Articolo 44 INFORMAZIONE E PUBBLICITA' INFORMATIVA

1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all'immagine della professione.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.
4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.
5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell'incarico o del contratto.
6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell'esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l'eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all'oggetto della professione.
8. L'iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
9. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, l'iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell'Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.
10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE